

Amministratore di sostegno, un'ordinanza della Cassazione ne circoscrive i poteri

SUPERABILE

Roma- Merita certamente la massima diffusione la notizia che la Corte Suprema di Cassazione,- come riporta un articolo di Superando- con l'Ordinanza n. 14689, depositata il 27 maggio scorso, ha stabilito che la condotta non collaborativa della persona per la quale si richiede l'amministrazione di sostegno non può, di per sé, costituire un indizio della presenza di una menomazione della salute, fisica o psichica. La stessa Corte, richiamandosi alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ha stabilito inoltre che i poteri gestori dell'amministratore di sostegno debbano essere direttamente proporzionati alla reale presenza di una menomazione, nonché all'incidenza di questa sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi.

Sono questi, in estrema sintesi, i principi di diritto affermati dall'Ordinanza con la quale la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, presieduta dal magistrato Francesco Antonio Genovese, ha accolto il ricorso di una donna contro il Decreto della Corte d'Appello che aveva confermato la nomina di un amministratore di sostegno disposta dal Giudice Tutelare contro la volontà della medesima.

L'Ordinanza della Corte di Cassazione ha precisato che "condotte di vita apparentemente anomale" non costituiscono necessariamente un elemento valido per ricorrere all'amministrazione di sostegno; che la "volontà contraria (della "beneficiaria" della misura, ndr), ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal Giudice"; e che "la condotta non collaborativa della ricorrente", e il suo rifiuto di sottoporsi alle visite mediche prescritte, non sono indizi inequivocabili «di una condizione di salute tale da rendere necessaria la nomina contestata".

Nel caso in questione la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno per la donna era stata avanzata dai suoi parenti nel 2019, i quali ritenevano che la medesima fosse "affetta da un grave stato di alterazione psicofisica, evidenziato da osmofobia (avversione, repulsione o ipersensibilità a profumi o odori, ndr), deliri persecutori e prodigalità, situazione che [a loro dire] ne riduceva notevolmente la capacità di gestire autonomamente il patrimonio".

E ancora si legge su Superando: "Il Giudice Tutelare aveva accolto la richiesta e, nel 2020, con proprio Decreto, aveva provveduto a nominare un amministratore di sostegno per la donna e a dettagliare i poteri conferitigli, osservando anche che dalla relazione predisposta dai Servizi Sociali si evinceva che la reclamante viveva sola in immobile locato, nonostante fosse proprietaria di diversi immobili; era andata in pensione a causa di difficoltà psichiche; per un certo tempo, sarebbe stata in cura presso un centro di salute mentale; aveva tenuto comportamenti rischiosi anche per la sua salute, come trascorrere la notte in strada, dormendo su una panchina; non aveva dimostrato di saper gestire le sue risorse economiche e (aveva mostrato) diffidenza sia nei confronti degli assistenti sociali, che del c.t.u. nominato (consulente

tecnico d'ufficio, ndr), rifiutando di farsi visitare". Contro questa decisione la donna aveva fatto ricorso presso la Corte d'Appello, ma questa, con un Decreto del 2023, aveva rigettato il reclamo, considerando "inattendibile" la giustificazione resa dalla reclamante sul rifiuto di farsi visitare dal consulente tecnico d'ufficio, e ritenendo che tale condotta omissiva costituisse "argomento di prova, sintomo dell'incapacità della donna di percepire l'importanza degli atti istruttori ai quali la stessa era stata chiamata doverosamente a collaborare nel suo esclusivo interesse".

Nella sostanza l'istruttoria espletata in sede di Appello confermava gli elementi acquisiti nel primo grado di giudizio, inducendo a ritenere che la donna "fosse affetta da patologie psichiatriche influenti sulla capacità decisionale" che rendevano necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, e che questo dovesse essere un terzo estraneo alla famiglia in ragione delle evidenti tensioni con i propri parenti esplicitate dalla donna (che riteneva che gli stessi fossero mossi da interessi personali), e dei dubbi sollevati "circa la possibile esistenza di un conflitto d'interessi con i propri congiunti".

Tuttavia, prendendo in esame il caso concreto, la Corte di Cassazione, come accennato, ha ritenuto che il rifiuto della donna di sottoporsi alla visita del consulente tecnico d'ufficio non fosse un indicatore sufficiente a valutare le condizioni di salute della stessa e a disporre la misura di tutela contestata. Dunque la Corte Suprema ha ritenuto che la decisione impugnata si sia fondata su una serie di elementi di natura indiziaria circa lo stato di salute della ricorrente.